



Rep.
259/15

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Daniela Venier

nel procedimento iscritto al n. 2367/2012 V.G.

promosso con ricorso depositato il 28.6.2012

da

[redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Vascellari del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Pietro Becci del Foro di Trieste per procura a margine del ricorso

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia

resistente non costituito

e

Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica

resistente non costituito

OGGETTO: controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 39 D.Lgs. 25/2008 e 19 D.Lgs. 150/2011 a scioglimento della riserva di cui al verbale, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

[redacted], nato a Kano nel Kano State (Nigeria) il 14.11.1980, propone opposizione avverso il provvedimento di non accoglimento della domanda di protezione internazionale emesso in data 7.2.2012 dalla Commissione Territoriale di Gorizia, chiedendo, in via principale, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e, in via subordinata, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Esponde, in particolare, di appartenere all'etnia hausa e di professare la religione cristiana, credo cui riferisce appartenere anche la sua famiglia

a eccezione delle sorelle, convertitesi all'islam in conseguenza del matrimonio con cittadini musulmani.

Il ricorrente riferisce che nella città d'origine, a maggioranza musulmana come l'intero Kano State, la sicurezza dei cristiani è garantita soltanto all'interno del quartiere in cui risiedono, mentre qualora, per ogni necessità, gli stessi debbano allontanarsi dal quartiere, nessuna sicurezza personale è più assicurata.

Il ricorrente riferisce, altresì, che dopo alcuni mesi alla ricerca di lavoro trascorsi a Lagos (città della Nigeria meridionale a maggioranza cristiana) tra il 1999 e il 2000, rientrava a Kano, dove veniva impiegato in una tipografia: in quegli anni assisteva a diverse aggressioni e atti di violenza commessi in danno di cristiani da parte di musulmani, restando coinvolto, pur rimanendo illeso, in uno di tali episodi.

Nel gennaio 2009 lasciava quindi la Nigeria per trasferirsi in Libia, risiedendo a Tripoli fino allo scoppio della guerra civile, quando militari libici lo costrinsero all'imbarco forzato verso l'Italia, dove ha formulato le presenti domande di riconoscimento di status, rigettate in sede amministrativa della competente Commissione territoriale, contro la cui decisione ha esperito il presente ricorso.

Il Ministero resistente non si è costituito.

Con memoria integrativa del 29.11.2013 il ricorrente rappresenta, peraltro, di avere ottenuto in data 7.12.2012 un permesso di soggiorno per motivi umanitari, prodotto al doc. 17, a seguito di rivalutazione della propria posizione disposta in conseguenza della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dd. 30.10.2012 con la quale il Governo italiano ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria alle persone provenienti dalla Libia a causa del conflitto in atto in quel Paese.

Cessa, pertanto, l'interesse al ricorso relativamente alla domanda, proposta in via subordinata, di riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La domanda principale, tuttavia, va accolta.

L'art. 2 lett. g) D.Lgs. 251/2007 ammette, infatti, alla protezione sussidiaria il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Il suddetto danno grave è individuato dal successivo art. 14 nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto alla prova dei presupposti della misura di protezione, accanto all'onere del richiedente (v. art. 3, I co. D.Lgs. 251/2007) di allegare alla domanda o comunque, non appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la richiesta, sussiste il dovere di cooperazione della Commissione Territoriale prima e del Giudice poi nell'accertamento dei fatti mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni relative all'ordinamento e alla effettiva situazione socio-politica del Paese di provenienza (v. art. 8, III co. D.Lgs. 28.1.2008, n. 25).

Non rileva, quindi, che il ricorrente non abbia prodotto a sostegno della domanda alcun documento, come rilevato dal provvedimento di diniego, atteso che l'onere di cooperazione impone un ruolo attivo dell'autorità procedente nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, libero da preclusioni o impedimenti processuali e fondato sulla possibilità di assumere informazioni e acquisire tutta la documentazione necessaria.

Nel caso di specie, dallo stesso racconto dello [redacted] emerge come il timore di rimpatrio si ricolleggi non già al rischio di persecuzione personalmente indirizzata nei suoi confronti in quanto cristiano, ma al

generale clima di violenza che caratterizza la Nigeria (e segnatamente gli Stati settentrionali, come quello di Kano, di provenienza del richiedente), clima che - proprio per il suo carattere diffuso - è idoneo a colpire in modo indiscriminato chiunque.

Nella specie rilevano, ai fini dell'accoglimento della domanda, le condizioni di violenza indiscriminata e diffusi conflitti interni che insanguinano da tempo la Nigeria e che sono ampiamente riportati da plurime e accreditate fonti d'informazione.

In particolare, a Jos, città d'origine del padre dove nel 2005/2006 si sono trasferiti i genitori del richiedente, dopo i gravi scontri tra musulmani e cristiani che nel novembre 2008, in occasione delle elezioni locali, provocarono circa 380 morti, con numerose moschee e chiese date alle fiamme (v. www.rainews24.it; www.corriere.it; www.repubblica.it), ulteriori episodi si verificarono nel luglio 2009 e, con particolare gravità, nel 2010 allorché (v. ad es. rapporto Amnesty International 2011) tra il 17 e 20 gennaio vennero uccise più di 300 persone, oltre 10.000 furono sfollate e migliaia di negozi e abitazioni vennero distrutti a seguito di violenti scontri di matrice politico-religiosa. Sempre nella stessa città, il 24 dicembre di quell'anno almeno tre bombe esplosero provocando la morte di un'ottantina di persone innescando ulteriori sanguinosi scontri.

Così come scontri a sfondo politico-religioso, con un numero imprecisato di vittime, contrassegnarono la campagna elettorale e il periodo successivo alle elezioni presidenziali dell'aprile 2011, conclusesi con la vittoria del candidato, di religione cristiana, Jonathan Goodluck (v. ad es. www.peacereporter.net).

Per il periodo successivo si segnalano, tra gli altri, attentati terroristici, con tutta probabilità posti in essere dal gruppo estremista Boko Haram, consistiti in una serie di attacchi armati in occasione del Natale 2011 e nei giorni successivi, ai danni di luoghi di culto cristiani, che hanno provocato una strage di fedeli (v. ad es. le relative notizie sul sito internet dell'Ansa), nonché l'attacco di un attentatore suicida il 26.2.2012 ai danni di una scuola, con 2 morti e 38 feriti.

(<http://reliefweb.int/node/479040>): da ultimo l'organizzazione si è resa responsabile di ulteriori attacchi a danno di comunità cristiane, contro una chiesa e un mercato, nello Stato di Borno in data 27.1.2014, per un totale di 76 morti (ansa.it).

In altre zone del Paese si possono menzionare, tra quelli più gravi cui i mezzi di informazione hanno dato ampio risalto (v., tra gli altri, il sito www.ansa.it), gli attentati avvenuti nello Stato centro settentrionale di Kaduna (il 25.11.2012 contro una chiesa protestante e il 17.6.2012 contro tre edifici di culto, con decine di vittime), a Potiskum, nel Nord Est (il 20.10.2012, con almeno 7 morti), a Bauchi nel Nord (il 23.9.2012).

Ulteriori gravissimi episodi ricondotti a Boko Haram sono riportati da <http://reliefweb> come verificatisi a Maiduguri, nel Borno State (28.2.2012, cinque scuole date alle fiamme) e a Kano, città di provenienza del ricorrente, ove cinque fedeli musulmani sono stati uccisi in una moschea (24.2.2012) e un attacco al mercato ha provocato almeno trenta morti (20.2.2012).

Rispetto allo Stato di Kano il Ministero per gli Affari esteri ha diffuso, poi, attraverso il portale viaggiare Sicuri.it in data 27.12.13 un avviso, tuttora vigente, che sconsiglia "fortemente" visite negli Stati, tra gli altri, di Plateau (dove si trova la città di Jos nella quale risiedono i genitori del ricorrente) e di Kano. Nella città di Jos, in particolare, vengono riferite ricorrenti violenze etnico-religiose, mentre a Kano si sono registrate frequenti violenze settarie e numerosissimi attentati, anche rivendicati dalla setta integralista islamica Boko Haram o da altre sigle di matrice terroristica.

Dal rapporto 2013 di Amnesty International, infine, risulta che il 20 gennaio 2012 "almeno 186 persone sono rimaste uccise nella città di Kano, quando membri di Boko Haram hanno attaccato le forze di sicurezza in otto diverse località. Le esplosioni sono state seguite da alcune ore di fuoco incrociato tra i membri di Boko Haram e le forze di sicurezza. Tra le persone uccise c'erano anche poliziotti, loro familiari e abitanti locali.

Anche un giornalista della rete televisiva Channels, Enenche Akogwu, è stato ucciso dagli spari".

Appare dunque evidente, dagli elementi esposti, la sussistenza, in buona parte del territorio nigeriano (Stato di Kano compreso) di quella situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno" richiesta dall'art. 14 D.Lgs. 251/2007 lettera c), concretamente idonea - anche per l'impossibilità delle autorità di assicurare un adeguato controllo - a comportare una "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona" del richiedente, ulteriormente aggravata dalla sua professione di fede cristiana.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto va, peraltro, rilevato come la Commissione territoriale abbia riscontrato "carezza di dettaglio" e "incoerenza" delle dichiarazioni rese dal richiedente, con conseguente valutazione di non credibilità delle vicenda con particolare riguardo all'appartenenza religiosa dello [REDACTED]

La Commissione, in particolare, ha rilevato che il richiedente è caduto spesso in errori o imprecisioni che fanno sorgere seri dubbi sulla sua appartenenza alla religione cattolica, dato che viene avvalorato, nel giudizio della Commissione, dal fatto che il padre e la madre vivano a Jos da molti anni senza problemi a causa della loro religione.

Pur ravvisando che il ricorrente non pare in possesso di nozioni di particolare profondità rispetto ai dogmi della confessione cattolica, l'esame delle dichiarazioni rese a verbale consente, tuttavia, di ritenere la sua appartenenza fattiva al culto, più interessata agli aspetti esteriori e, per così dire, rappresentativi della religione che alle questioni spirituali.

Lo [REDACTED], consapevole che esiste un distinzione tra cattolici e pentecostali, sa, tuttavia, soltanto genericamente riferire i punti di distanza tra le due confessioni e, per converso, non è in grado di elencare i sacramenti.

Pare, invece, sufficientemente informato sullo svolgimento della funzione religiosa nel suo Paese d'origine: sa che nel corso della giornata vengono

celebrate tre messe, una per gli stranieri, una in lingua inglese e una in lingua hausa; che prima della messa ci si confessa (mostrando così di conoscere il sacramento della confessione, proprio della religione cristiana) e che la liturgia prevede canti, la recita dell'omelia e la rappresentazione dell'Ultima Cena.

Il ricorrente conosce, altresì, la divisione della Bibbia in Antico e Nuovo Testamento e sa che appartengono a quest'ultimo oltre ai Vangeli (riferisce in particolare i nomi di tre evangelisti) anche gli Atti degli Apostoli.

Riferisce, inoltre, che gli venivano assegnati dei compiti di assistenza alla funzione, ricordando, tra gli altri, la pratica della questua, come membro delle "brigade dei ragazzi". Mostra di conoscere, per quanto genericamente, che al momento della morte e a quello della nascita si collegano delle cerimonie particolari.

Come si vede lo [redacted] pare interessato più alla pratica della funzione che alla dottrina, di modo che la sua professione di fede cristiana non può essere messa in discussione solo in forza di incertezze nella ricostruzione dei dogmi per l'importanza di significato che la tradizione europea - con sensibilità diversa da quella africana - attribuisce loro.

Né a un tanto può pervenirsi in ragione della sua dimostrata conoscenza del Corano ("è il libro di Maometto"), dei precetti dell'Islam, della struttura delle moschee ("non ci sono sedie ma ci si inginocchia, c'è una pietra che orienta tutto l'edificio verso est") e delle abluzioni che precedono la preghiera, non solo perché del tutto verosimile in un individuo che vive in un contesto a maggioranza musulmana (e le cui sorelle si sono convertite all'Islam a seguito del matrimonio) ma anche perché, ancora una volta, relativa alle forme esteriori della religione.

Con riferimento, infine, al rilievo formulato dalla Commissione per cui lo [redacted] non parlerebbe del pericolo che potrebbe incontrare tornando nel nord del Paese, in quanto cristiano, ma di quello che incontrerebbe nel sud, perché originario del nord (e appartenente in particolare all'etnia hausa, collocata, appunto, negli Stati settentrionali), si osserva come dal verbale emerga chiaramente che il richiedente è originario di uno Stato

della Nigeria settentrionale (dove ha un radicamento familiare e dove aveva trovato un lavoro) nel quale la minaccia alla vita è concreta e dove ha assistito ed è rimasto coinvolto in aggressioni e violenze perpetrate da musulmani a danno di cristiani.

In considerazione, poi, del fatto che non ha trovato ingresso nel nostro ordinamento la norma di cui all'articolo 8 della direttiva 2004/83/CE per la quale gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del Paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese, non sembra possibile rigettare la domanda sulla base della circostanza - sottesa alla motivazione del provvedimento impugnato nella parte sopra richiamata - per la quale il richiedente, pur originario della Nigeria settentrionale, potrebbe stabilirsi in uno Stato del sud dove non avrebbe, in ipotesi, un fondato motivo di essere perseguitato.

Resta, pertanto, accertata la sussistenza del requisito della "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona" del richiedente, anche sotto il profilo dell'accresciuto grado di pericolo derivante dalla sua professione di fede cristiana, che giustifica l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 251/2007 (misura più favorevole per il ricorrente rispetto al permesso di soggiorno per motivi umanitari fondato sulla decisione della Commissione territoriale del 7.2.2012).

La complessità nella trattazione e ricostruzione della presente vicenda, unitamente alla natura induttiva del ragionamento istruttorio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:


- riconosce a [REDACTED], nato nel Kano State (Nigeria) il 14.11.1980, la protezione sussidiaria ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 251/2007;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunicò.

Trieste, 31.1.2014

Il Giudice

(dott. Daniele Venier)




Si dà atto che la presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Faion, magistrato ordinario in tirocinio presso questo Ufficio.

Trieste, 31.1.2014

Il Giudice

(dott. Daniele Venier)



Depositata in Cancelleria il 03 FEB. 2014

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Aurelio PALLIMBO

